



## S.C. GESTIONE ACQUISTI

Direttore: Dott. Paolo Pelliccia

Tel. 02-4022.2559 - Tel. 02-8184.5017

PEC: [protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it](mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it)

Sede operativa: Presidio Ospedaliero San Carlo

## DOCUMENTO PATTI E CONDIZIONI

**PROCEDURA DI R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) APERTA MONOLOTTTO, AI SENSI DEL ART.1 COMMA 2 DELLA L. N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAMBALI E RELATIVO STRUMENTARIO PER CONSENTIRNE L’UTILIZZO PER 36 MESI – CIG 9881720D4D**

**Scade il giorno 24/07/2023 ore 15:00**

La presente procedura di RdO (Richiesta di offerta) aperta viene condotta, ai sensi e per gli effetti di cui art. 1 comma 2 lett. b della L. 120/2020 mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e strumenti telematici, a seguito di adozione della delibera aziendale n. 1124 del 16/05/2023.

L’ASST Santi Paolo e Carlo, di seguito denominata Stazione Appaltante (SA) o Ente committente, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Riferimenti inerenti la procedura in oggetto, ai sensi di quanto disposto agli artt. 8 e 10, della Legge 7.8.1990, n. 241, e riassunto termini della procedura	
<b>Indirizzo Stazione Appaltante</b>	ASST Santi Paolo e Carlo , via Antonio di Rudinì n. 8 – 20142 Milano (MI)
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	<b>Ore 15 del giorno 24/07/2023</b>
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	Ore 14 del giorno 12/07/2023
<b>Termine ultimo di risposta ai quesiti</b>	Giorno 17/07/2023
<b>Responsabile Unico del Procedimento e Direttore della S.C. Gestione Acquisti</b>	Dott. Paolo Pelliccia
<b>Dirigente Responsabile S.S. Gare e Contratti della S.C. Gestione Acquisti</b>	Dott.ssa Marta Rossini (02 4022 2801)
<b>Responsabile dell’istruttoria</b>	Dott. Luca Bradascio (02 4022 2795)
(*) In considerazione delle disposizioni ministeriali da adottarsi per la prevenzione da contagio Covid 19, alla data indicata ed alle successive, le sedute pubbliche potrebbero essere ancora non accessibili. In tale ipotesi le stesse potranno essere seguite on-line tramite portale Sintel che, per il principio di trasparenza, garantisce di seguire direttamente su detta piattaforma le fasi di che trattasi e l’esito di tale procedura.	

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” pubblicato sul sito internet della piattaforma stessa. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale della centrale di committenza Regionale, [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email [supporto@ariaspa.it](mailto:supporto@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738

*Gli operatori economici interessati a partecipare devono essere registrati o registrarsi e qualificarsi sulla piattaforma regionale Sintel di regione Lombardia. Qualora un OEC voglia essere inviato dovrà fare richiesta alla SA tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” di Sintel o trasmette via mail comunicazione agli indirizzi indicati nel*



presente documento. Si precisa che la procedura è pubblica e quindi visibile a tutti nonché gli atti di gara e relativi allegati direttamente e liberamente scaricabili dalla piattaforma stessa.

➤ **Normativa vigente di riferimento:**

- Codice Civile
- L. n. 241/1990 e ss.mm.ii
- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
- Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii (D.L n. 77/2021 e L. n. 108/2021)
- Normativa europea e nazionale vigente in materia
- Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte
- Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6, relativo all'utilizzo della piattaforma telematica SInTel.

➤ **Precisazioni**

Con riferimento alla presente procedura, si evidenzia e precisa che, qualora durante il periodo di vigenza del contratto in oggetto, ARIA o Consip dovessero attivare una convenzione per la fornitura in oggetto, si applicherà quanto stabilito ai successivi Artt. 26 "Risoluzione", e 27 "Recesso unilaterale e Clausola di salvaguardia"

Si precisa che la SA si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare la procedura e/o non aggiudicare l'appalto, previa congrua motivazione qualora:

- per casi significativi di tutela dell'interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i prezzi offerti si discostino da limiti previsti dall'A.N.A.C., dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali;
- qualora, durante lo svolgimento della procedura di gara, ARIA Spa e/o Consip S.p.A. attivino una convenzione per una fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti;
- per motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere economico, organizzativo e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, che ne rendano opportuna la soppressione.

**In tali casi le ditte concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc. fatta salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio.**

➤ **Informazioni e chiarimenti**

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.

Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

\*\*\*\*\*

In deroga all'art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del suddetto Decreto n. 50/2016, questa ASST opera ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 10 del decreto medesimo per cui "sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

**Premesse**



L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano (di seguito ASST Santi Paolo e Carlo), con Sede Legale a Milano, in Via Antonio Di Rudini n.8, in qualità di Stazione Appaltante, con Delibera n. 1587 del 27/06/2023 ha deliberato di indire e pubblicare la procedura concorrenziale, in RDO aperta, da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, **per l'affidamento della fornitura di gambali e strumentario per il relativo utilizzo** (n. 900 paia di "gambale gamba intera – circonferenza coscia fino a 71cm" e 600 paia di "gambale gamba intera – circonferenza coscia fino a 89cm" per il periodo di 36 mesi comprensivo dello strumentario per consentirne l'utilizzo.) rinnovabili per 36 mesi e prorogabili per ulteriori 24 mesi.

La presente procedura è costituita da un solo lotto indivisibile—

## PARTE PRIMA – OGGETTO DELLA FORNITURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, VOLUMI e CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA, CAMPIONATURA

Il presente Documento Patti e Condizioni (di seguito DPC) disciplina la fornitura di gambali monolotto per un periodo stimato di 36 mesi nel rispetto delle caratteristiche tecniche essenziali indicate di seguito e dei quantitativi (espressi in paia) di seguito stimati:

*Volumi/quantitativi per la durata dell'appalto della fornitura in service in parola*

Descrizione Prodotto	Fabbisogno presunto 36 mesi	Unità di misura
Gambale Gamba Intera – circonferenza coscia fino a 71cm	900	Paia
Gambale Gamba Intera – circonferenza coscia fino a 89cm	600	Paia
Strumentario per l'utilizzo	19 + eventuali ulteriori richieste	/

### SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA IN SERVICE SOPRA INDICATA:

Sistema costituito da un generatore in grado di esercitare una compressione pneumatica intermittente, con cicli di gonfiaggio e sgonfiaggio dei gambali
Facilità d'impiego
Silenziosità di funzionamento
Dotato di funzione di riconoscimento automatico dei gambali collegati
Dispositivi che permettano l'adattamento automatico alle variazioni dei tempi di riempimento dell'albero venoso del paziente o sistemi equivalenti
Dotato di sistemi di allarme acustici e visivi, per il riconoscimento di eventuali malfunzionamenti, in particolare per la segnalazione di occlusione dei tubi
Display per la visualizzazione delle impostazioni e dello stato di funzionamento
Sistemi di aggancio al letto del paziente
Dotato di allarmi per bassa pressione
Pulizia semplice e adeguata
Ingombro limitati
Maneggevolezza
Alimentazione a rete elettrica e/o batteria, con presenza di indicatore di batteria residua
Possibilità di esclusione di terapia in uno dei due arti



Si precisa che i fabbisogni riportati sopra sono da considerarsi puramente indicativi, pertanto il fornitore aggiudicatario non potrà pretendere l'acquisto in caso di consumi minori rispetto a quanto riportato in tabella e tantomeno potrà negare di fornire quantità superiori in caso di richiesta. Al riguardo, si rimanda al successivo articolo 13 "Variazioni".

Eventuali variazioni in corso d'esecuzione dovranno essere preventivamente autorizzate dalla ASST e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto integrativo

#### Clausola di equivalenza

Qualora le indicazioni sopra descritte potessero ricondurre all'individuazione di un'origine, di un marchio o di una produzione determinata, è da intendersi esplicita la clausola "o equivalente". L'equivalenza dovrà essere dimostrata od attestata formalmente dall'operatore economico interessato alla fornitura di che trattasi, mediante schede tecniche ed ulteriore idonea documentazione tecnica, ed attestata formalmente e concretamente dallo stesso, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e la commissione tecnica incaricata a valutare la conformità dei prodotti offerti a quelli sopra descritti, dovrà accertare la presunta equivalenza. La dimostrazione dell'equivalenza potrà essere fornita, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 68, comma 5 e ss.

#### Campionatura

L'Ente committente - qualora fosse ritenuto necessario al fine di verificare l'idoneità tecnica della fornitura proposta dagli operatori economici concorrenti e la conformità della stessa ai requisiti minimi prescritti - si riserva di richiedere la campionatura per prova-visione della stessa, prima di procedere all'aggiudicazione della procedura, a seguito di consegna di relativa campionatura che gli OEC dovranno già avere a disposizione alla data di presentazione dell'offerta e per cui gli stessi si dichiarano già sin da ora disponibili a consegnarla entro max 5 gg dalla data della richiesta da parte della SA, che dovrà essere consegnata presso l'ASST Santi Paolo e Carlo, previ accordi con la S.S. Economato- a seguito di espressa richiesta da parte della SA nella quale saranno riportati gli indirizzi e i riferimenti per la consegna.

Pertanto l'operatore economico concorrente, il fornitore si obbliga con la partecipazione alla presente RdO, a consegnare la suddetta campionatura in visione e prova, a titolo gratuito, entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.

Nel caso di inadempimento entro il suddetto termine, la fornitura non potrà essere aggiudicata, senza che il concorrente possa nulla eccepire e pretendere in merito, ad alcun titolo, comportando la mancata presentazione della campionatura l'impossibilità per la Stazione Appaltante di effettuare la verifica della rispondenza dei prodotti richiesti.

\* \* \* \* \*

Nel caso di temporanea indisponibilità della fornitura dei dispositivi durante il periodo di vigenza del contratto, ovvero nell'ipotesi di temporanea interruzione della produzione degli stessi, il Fornitore avrà l'obbligo di proporre prodotti sostitutivi/alternativi del tutto equivalenti, al fine di non cagionare disservizi all'Azienda committente. In tali ipotesi sarà onere del Fornitore avvisare con congruo anticipo questa Azienda, inviando la scheda tecnica e idonea documentazione tecnica, volta a dimostrare l'equivalenza dei prodotti sostitutivi/alternativi.

La fornitura di dispositivi sostitutivi/alternativi dovrà essere preventivamente approvata da parte dei competenti referenti utilizzatori.

## **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI**

#### Durata

Il contratto della fornitura stipulato in parola, avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento.

#### Opzioni:

- opzione di rinnovo per 24 mesi;
- ulteriore opzione di rinnovo per 6 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50 del 2016
- estensione del contratto per il valore del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50 del 2016;
- variante del 50% per forniture supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs 50 del 2016;
- percentuale stimata nella media del 8,95 % per la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. N 50/2016.

**ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO, ONERI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA, E PREZZI OFFERTI/ REVISIONE PREZZI****3.1. VALORE DELL'APPALTO E ONERI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA**

- **L'importo complessivo dell'appalto** per il periodo di 36 mesi, posto a base d'asta, è calcolato in € 50.000,00 IVA (22%) esclusa, per la procedura monolotto di che trattasi;

Non sono previsti oneri della sicurezza per eliminazione rischi da interferenza.

- **L'importo generale massimo complessivo stimato della procedura** - in funzione delle opzioni riportate in premessa e descritte nel successivo art. 13 "Variazioni", ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 - è pari a **134.575,63 € IVA (22%) esclusa**, come di seguito dettagliato:
- € 50.000,00 per l'affidamento di 36 mesi Iva al 22% esclusa;
  - € 31.000,00 per l'opzione di rinnovo per 24 mesi;
  - € 7.500,00 per l'ulteriore opzione per 6 mesi;
  - € 10.000,00 per il quinto d'obbligo;
  - € 25.000,00 per la variante del 50%;
  - € 11.075,63 per la percentuale stimata di revisione prezzi 5 anni;

**3.2. PREZZI OFFERTI**

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura nonché nel loro complesso remunerativi. L'OE, infatti, nella valutazione del prezzo offerto deve tenere in debito conto, quali rischi di impresa, le eventuali circostanze e situazioni future imprevedibili ed imprevedibili all'atto dell'offerta inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventuali adeguamenti del CCNL applicato o eventuali altre situazioni legate ai costi d'impresa inerenti il servizio in oggetto.

I prezzi offerti sono da intendersi comprensivi di trasporto, imballaggio ed ogni altra spesa accessoria resa franco magazzino dell'"Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo".

Saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

L'offerta non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, ordine minimo fatturabile, termini di adempimento, limitazioni di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le norme della presente richiesta di offerta.

**3.3. REVISIONE PREZZI**

1. Su richiesta del Fornitore, si applica la revisione dei prezzi nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), DL 27 gennaio 2022 n. 4;

2. È fatta salva la possibilità, su richiesta espressa del Fornitore, di approvare una variazione dei corrispettivi, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad un aumento esponenziale del prezzo delle materie prime o del trasporto delle stesse o del costo della manodopera, per effetto di circostanze imprevedibili dovute allo stato emergenziale, o accertabile anche dalle condizioni di mercato.

3. Nelle ipotesi previste al successivo comma 4, il RUP e il DEC condurranno ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 una specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi. Al termine dell'istruttoria, qualora il RUP accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta del Fornitore, autorizzerà la revisione dei prezzi per la parte eccedente il 10%.

4. L'istruttoria di cui al precedente comma 3, sarà condotta tenendo anche conto dei prezzi standard rilevati dall'A.N.AC., ove definiti, o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. In mancanza di costi standardizzati, si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. FOI), relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. In ogni caso, è richiesto al Fornitore di comprovare la propria istanza con idonea documentazione (es. fatture pagate per l'acquisto delle materie prime, dichiarazioni dei fornitori o dei subcontraenti).

5. La SA si riserva di valutare la possibilità di accogliere la richiesta anche per valori superiori alle percentuali degli indici sopra indicati, solo qualora l'Operatore Economico fornisca evidenza con apposita documentazione probatoria.

6. L'Operatore Economico è tenuto a fornire tutta la documentazione probatoria in ordine alla richiesta per quanto



sopra indicato.

\*\*\*\*\*

Questa Azienda si riserva sin d'ora di rinegoziare i prezzi aggiudicati a seguito della presente RDO qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati da ANAC (divisione AVCP), da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) e/o dal C.C.N.L. del settore applicato siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara, in applicazione anche dei principi sanciti dalla Spending Review.

#### ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata tramite procedura monolotto, come di seguito indicato:

ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2021) e L. 108/2021 a favore dell'OEC che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio cui all'art. 95, comma 3 lett. B-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, calcolata sulla base dei seguenti parametri:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) offerta economica                     | max 30/100 punti |
| b) criterio di valutazione della Qualità | max 70/100 punti |

osservando i seguenti criteri:

#### a) OFFERTA ECONOMICA max 30 punti

Il punteggio massimo sopra indicato (30 punti) sarà attribuito alla offerta economica più bassa presentata. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura inversamente proporzionale rispetto alla migliore offerta, secondo la seguente formula:

#### Elemento prezzo:

$$PEx = PEmax * (Pm/Po)$$

dove:

PEx = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione

Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile

Pmin = Prezzo più basso offerto in gara

#### b) CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' max 70 punti

PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Generatore in grado di esercitare una compressione alternata su gamba sinistra e destra mediante ccli di compressione e decompressione	15
Maneggevole, di peso ed ingombro ridotto con alimentazione a rete e a batteria con connessione indipendente su entrambi gli arti, facilmente lavabile (grado di protezione dall'ingresso dei liquidi IPX3 almeno)	6
Gancio letto regolabile, interfaccia utente di facile compressione e che permetta di monitorare il tempo della terapia, ampio display con allarmi acustici e visivi	5
Ampio range di modelli e taglie anche per pazienti obesi comprensivo di plantari, gambali al ginocchio e gambali alla coscia	12
Gambali composti da almeno 3 camere (caviglia-polpaccio-coscia) ognuna alimentata autonomamente che coprono l'intera circonferenza della gamba	13
Gambali late free in materiale leggero e traspirante che consenta il passaggio dell'aria dissipando il sudore ed il calore per il massimo comfort del paziente	4
Rumorosità, durata della batteria, cavi di connessione integrati	15



<b>TOTALE</b>	<b>70</b>
---------------	-----------

La valutazione afferente la “**QUALITÀ DELLA FORNITURA**” verrà effettuata da parte della Commissione giudicatrice. Ogni commissario, in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione attribuendo un coefficiente da 0 a 1 per ogni singolo parametro dei suddetti elementi in corrispondenza della performance minima o massima realizzata, secondo i criteri appresso indicati:

**Tabella coefficienti:**

GIUDIZIO	% DEL PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO PREVISTO PER OGNI CRITERIO
<b>OTTIMO</b>	<b>1</b>
<b>DISTINTO</b>	<b>0,9</b>
<b>BUONO</b>	<b>0,8</b>
<b>DISCRETO</b>	<b>0,7</b>
<b>SUFFICIENTE</b>	<b>0,6</b>
<b>QUASI SUFFICIENTE</b>	<b>0,5</b>
<b>SCARSO</b>	<b>0,4</b>
<b>LIMITATO</b>	<b>0,3</b>
<b>RIDOTTO</b>	<b>0,2</b>
<b>MINIMO</b>	<b>0,1</b>
<b>NULLO</b>	<b>0</b>

La commissione giudicatrice, all'uopo nominata e deputata alla valutazione dei progetti tecnici presentati dagli operatori economici concorrenti attribuirà i punteggi agli elementi sopra descritti, previa verifica della conformità tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche richieste nel presente documento.

L'attribuzione dei coefficienti da parte della Commissione giudicatrice verrà effettuata per gli elementi e i parametri di ciascuna delle offerte pervenute dalle società concorrenti, in maniera oggettiva.

La Commissione Aggiudicatrice procederà, quindi, a trasformare i coefficienti assegnati in punteggi definitivi (moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo realizzabile nel parametro in esame). Quindi, si procederà a ricavare la media delle valutazioni espresse dai vari commissari e a moltiplicare il risultato (coefficiente) per il parametro (punteggio max attribuibile per il criterio di valutazione in analisi). La somma di tali prodotti darà il punteggio di qualità dell'elemento preso in analisi.

Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione aggiudicatrice e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione, una votazione complessiva di almeno 42 punti su 70 complessivi.

L'offerta che NON avrà raggiunto il punteggio tecnico minimo, relativo all'insieme delle caratteristiche tecnico-qualitative, PRIMA della riparametrazione pari a 42 punti su 70, non sarà ammessa alla successiva fase di gara. La corrispondente offerta economica non sarà pertanto aperta.

Successivamente, alla ditta che, in sede di valutazione qualitativa complessiva, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 70 punti; i punteggi delle altre ditte saranno riparametrati in modo proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

**Elemento qualità:**

$$PF4 = P \max5 \times PRif6 / PF7 >$$

dove:

4 Punteggio Finale dell'offerta qualità dello specifico concorrente dopo la riparametrazione.

5 Punteggio max (nel caso specifico, punti 70)

6 Punteggio di Riferimento che si sta riparametrando



7 Punteggio Finale più alto (prima della riparametrazione)

\*\*\*\*\*

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio dato dalla sommatoria del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo attribuito alla qualità.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione dell'offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori che per quello definitivo.

Come già anticipato e precisato in premessa a pag. 2, l'ASST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di recesso anticipato – previa formale comunicazione al Fornitore – con preavviso anticipato scritto rispetto alla scadenza del contratto - senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società contraente, nell'ipotesi in cui durante il periodo di vigenza contrattuale dovesse subentrare una convenzione Consip o dell'Azienda Regionale della Centrale Acquisti (ARIA S.p.A) della Regione Lombardia o altro soggetto aggregatore per forniture analoghe, ovvero comparabili a quelli oggetto della presente documento.

\*\*\*\*\*

L'ASST Santi Paolo e Carlo si riserva:

- la facoltà di procedere all'aggiudicazione o di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.lgs. 50/2016.
- la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa, ai sensi dell'art 94, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la facoltà di dare avvio anticipato al contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, in caso di urgenza, si renda necessario procedere.

Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici concorrenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del presente DPC e dei relativi allegati.

**PARTE SECONDA – RUP, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA OFFERTA ECONOMICA ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA**

## **ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

### **5.1 Responsabile Unico del Procedimento - RUP**

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Pelliccia Direttore della S.C. Gestione Acquisti dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

### **5.2 Piattaforma di intermediazione telematica Sintel**

La gara sarà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTEL”, accessibile all'indirizzo web: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) al quale l'operatore economico concorrente deve essere preventivamente registrato.

Al riguardo, per tutte le fasi di partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente può consultare l'allegato A “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, quale parte integrante e sostanziale del presente DPC. Si invita il concorrente a visionare e scaricare il suddetto manuale, in versione aggiornata – in relazione alle possibilità che le stesse siano eventualmente caricate sul sito stesso successivamente alla pubblicazione della presente procedura - accedendo direttamente al portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti al suddetto indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai “Manuali” e la documentazione di gara, prevale quanto disposto dai sopra richiamati manuali Sintel.





Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso di Sintel, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nella sezione contatti.

È disponibile il contact center di ARIA S.p.A., raggiungibile dall'Italia al numero verde **800.116.738** e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori di ARIA S.p.A. sono a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

Inoltre, l'indirizzo e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad ARIA S.p.A. richieste di supporto/assistenza di natura tecnica. Gli operatori economici potranno altresì fare riferimento al sito <http://www.ariaspa.it>, alla voce di menu contatti per verificare eventuali aggiornamenti sulle FAQ del suddetto sito internet (>>Home>>Help >>PIATTAFORMA di E-PROCUREMENT>>Guide e manuali). Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso: >>Home>>Chi Siamo>>Normativa.

### **5.3 Termine perentorio di presentazione dell'offerta telematica**

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire all'“Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”, in formato elettronico attraverso il sistema di intermediazione telematica “SinTel”,

***entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 24 luglio 2023***

pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura mediante piattaforma Sintel comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente DPC di gara, **pena l'esclusione** dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l'offerta sia stata inviata o salvata, le informazioni inserite nel percorso “Invia offerta” andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente in una successiva sessione in Sintel.

**Ai concorrenti si raccomanda di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte, al fine di non incorrere nel rischio di mancato invio della documentazione entro i termini di gara.**

### **5.4 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel, l'apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all'interno di Sintel.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

In caso di R.T.I. costituenti e Consorzi, ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria.



In caso di dubbi o richieste di informazioni, gli operatori economici concorrenti potranno contattare l'Help Desk di ARIA Spa.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) e/o e-mail.

Si rimanda pertanto ai succitati manuali al fine di prendere visione delle corrette modalità di utilizzo. Per tutto quanto quivi non espressamente riportato, si rinvia alla consultazione dei suddetti manuali.

### **5.5 Informazioni e chiarimenti**

Le informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente DPC, e degli altri documenti della procedura potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento. Le suddette richieste, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse unicamente a mezzo della suddetta funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura", entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 29 giugno 2023.

Scaduto detto termine l'ASST si riserva di non prendere in considerazione ulteriori richieste di chiarimenti.

L'ASST si impegna a rispondere per iscritto a tutte le richieste entro il giorno 4 luglio 2023.

Le risposte ai chiarimenti pervenute dai partecipanti ed eventuali integrazioni alla documentazione verranno pubblicate sul portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

### **5.6 Soggetti ammessi alla partecipazione in forma singola e associata**

Sono ammessi a partecipare alla gara: operatori economici singoli o raggruppati, consorziati, in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ai sensi degli artt. 45 – 49 del D. Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, i consorzi stabili di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il



contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. citato, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

## **5.7 Requisiti di partecipazione**

### 5.7.1 Requisiti di carattere generale:

Per potere partecipare alla gara l'operatore economico deve essere preventivamente registrato sulla piattaforma Sintel ([www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)).

La partecipazione alla procedura è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura.

Il possesso dei requisiti può essere dimostrato nelle forme previste dal DPR 445/2000, attraverso la compilazione dei Fac-Simile allegati al presente DPC che dovranno essere inseriti dagli operatori economici all'interno della Busta Telematica Amministrativa e Tecnica.

La Stazione Appaltante potrà procedere in ogni momento, anche successivamente all'ammissione, nei confronti del Concorrente che sprovvisto dei requisiti, all'esclusione dalla gara.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.



La mancata accettazione delle clausole contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice Etico Aziendali e Patto di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici Regionali, cui si rimanda all'art. 28 del presente DPC, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

5.7.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a):

**A)** Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza ai sensi dell'art. 83, comma 3 di detto Decreto legislativo e s.m.i.;

Quanto sopra deve essere dichiarato nel DGUE secondo le modalità nello stesso richieste.

Per la comprova del requisito A) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L'Operatore economico concorrente può, *tuttavia, se dispone copia aggiornata e recente della suddetta iscrizione allegarla alla documentazione amministrativa inserendola nelle relativa busta telematica al fine di agevolare ed accelerare l'attività di verifica da parte della Stazione appaltante.*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

- *Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE:* con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito speciale di idoneità relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato sopra richiesto nonché la licenza prefettizia devono essere posseduto da:
  - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- *Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:* I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nonché la licenza prefettizia deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

### 5.8. AVVALIMENTO (se del caso)

L'avvalimento è consentito entro i termini di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'eventuale documentazione andrà inserita nella busta telematica "Requisiti Amministrativi"

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

A tal fine, e in conformità all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà presentare la seguente documentazione - in formato pdf. -allegandola nell'apposito spazio:

1. Dichiarazione **dell'impresa concorrente** in formato elettronico, sottoscritta – con firma digitale, con le ulteriori modalità di cui al presente DPC nonché all'allegato A “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” del DPC – **dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente**, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato Decreto nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
2. Dichiarazione **dell'impresa ausiliaria**, in formato elettronico, sottoscritta – con firma digitale, con le ulteriori modalità di cui al presente DPC nonché all'allegato A “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” del DPC – **dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l'impresa ausiliaria o producendo scansione dell'originale cartaceo. In tal ultimo caso la società ausiliata concorrente, nella persona del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, dovrà fornire dichiarazione di conformità all'originale utilizzando il facsimile allegato 8 di cui all'elenco riferito alla busta telematica della documentazione amministrativa:**
  - a) attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere il concorrente;
  - b) attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - c) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - d) con cui l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

**Le suddette dichiarazioni vanno rese secondo le modalità indicate nel DGUE.**

3. **originale o copia autentica in formato elettronico del contratto di avvalimento firmato digitalmente e con le ulteriori modalità di cui al presente DPC nonché all'allegato A “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” del DPC – sia dall'impresa concorrente che dalla società ausiliaria o scansione dell'originale cartaceo del contratto** - in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

Il contratto dovrà indicare espressamente le risorse, i mezzi e gli strumenti che saranno messi a disposizione da parte dell'ausiliaria al concorrente per tutta la durata del contratto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui ai punti **5.4 COMUNICAZIONI e 5.5 INFORMAZIONI e CHIARIMENTI** al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata motivata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Si precisa che:

- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.
- la Stazione appaltante procederà alle opportune verifiche anche in capo all'impresa ausiliaria, conformemente a quanto previsto dagli artt. 85, 86, 80 e 88 D. Lgs. n. 50/2016.

### **5.9 PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA**

La predisposizione e l'invio dell'offerta devono avvenire seguendo l'apposita procedura sul sistema Sintel, che consentono di predisporre:

- n. 1 busta telematica contenente la documentazione amministrativa (campo di Sintel **"REQUISITI AMMINISTRATIVI"**)
- n.1 una busta telematica contenente l'offerta tecnica (campo di Sintel **"CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OFFERTA"**)
- n.1 una busta telematica contenente l' **"OFFERTA ECONOMICA"**

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta").

I documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara devono essere redatti in ogni loro parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dagli atti di gara di gara. Gli stessi devono, altresì, essere sottoscritti e presentati secondo le norme e le modalità di partecipazione indicate nei successivi paragrafi del presente DPC nonché nei manuali Sintel.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dall'operatore economico nell'ambito della presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente.

#### **Si ricorda che dovranno essere sottoscritti i singoli documenti e NON la cartella che li contiene**

Con riferimento alle modalità di predisposizione, sottoscrizione, caricamento ed invio della documentazione (anche in merito alla possibilità che il concorrente preveda il caricamento di numerosi e pesanti file) nonché per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanda al sopra richiamato allegato A "Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" (cui tuttavia si invita a visionare e scaricare, in eventuali versioni più aggiornate – nel caso in cui le stesse siano eventualmente caricate sul sito di ARIA successivamente alla pubblicazione della presente procedura - direttamente sul sito medesimo regionale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)).

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.

**Il Manuale d'uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta; pertanto, ai suddetti fini, si raccomanda la loro consultazione.**

Si rammenta che per la richiesta di informazioni sull'uso di Sintel e relativamente alla varie fasi della procedura telematica, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nella sezione contatti. E' messo a disposizione dei Concorrenti il contact center di ARIA S.p.A., raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.



Le offerte pervenute oltre tale data sono inammissibili.

Le offerte presentate in forma cartacea sono escluse (fatti salvi i casi sotto indicati che all'occorrenza dovessero rendere necessario richiederla).

Esclusivamente in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma SinTel, è data facoltà al concorrente di presentare l'offerta in formato cartaceo, consegnandola a mezzo posta o a mani in busta chiusa, al seguente indirizzo ASST Santi Paolo e Carlo – Ufficio Protocollo (orari di apertura uffici):

- Sede Presidio Ospedaliero “San Paolo” - Via A di Rudinì n° 08 – 20142 Milano
- Sede Presidio Ospedaliero “San Carlo” - Via Pio II n° 03 – 20153 Milano

Nel caso in specie, sulla busta il Concorrente deve riportare la seguente dicitura:

**“NON APRIRE –OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA RDO APERTA MONOLOTTO AI SENSI DEL ART.1 COMMA 2 DELLA L. N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAMBALI E STRUMENTARIO PER L’UTILIZZO PER 36 MESI – CIG 9881720D4D- scadenza 24/07/2023 ore 15.00”**

L'offerta deve pervenire entro lo stesso termine previsto per quella on-line. Farà fede il timbro postale.

Tuttavia in caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel, l'Operatore economico concorrente è tenuto, in primis, a contattare il call center di Sintel e verificare l'effettività del malfunzionamento; solo successivamente, in caso di problema non risolvibile, a comunicarlo preventivamente alla Stazione Appaltante che si riserverà la facoltà di posticipare i termini di presentazione dell'offerta, previa opportuna verifica con gli operatori di detta piattaforma telematica nonché di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o che impediscano di formulare l'offerta.

Solo nel caso sopra esposto, l'offerta in formato elettronico e quella in formato cartaceo sono tra loro alternative. In tal caso si procederà in modalità c.d. “off-line”

In caso di invio contestuale, prevale l'offerta online, salva espressa dichiarazione resa dal concorrente di valutare solo quella cartacea. La dichiarazione dovrà essere trasmessa contestualmente alla domanda, e in ogni caso pervenire, anche a mezzo mail all'indirizzo [protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it](mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it), non oltre il termine di presentazione delle offerte. Tale termine è da intendersi perentorio, per cui non saranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute dopo.

L'offerta pervenuta in formato elettronico può essere ritirata e/o sostituita, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, senza formalità se presentata a mezzo SinTel.

L'offerta cartacea può essere ritirata, negli stessi termini, presentando apposita richiesta scritta al RUP.

In nessun caso saranno ammesse offerte presentate in modo differente (es. telegramma, telefax, etc.), e/o espresse in modo indeterminato o segreto.

#### **Verifica requisiti tramite sistema FVOE, reso disponibile da ANAC**

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, che sotto verranno dettagliati, devono essere trasmessi anche mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022. Il controllo del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale sarà quindi svolto attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile da ANAC. Il concorrente dovrà obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni ivi contenute. Per la registrazione e l'uso del sistema FVOE si rimanda ai relativi manuali (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p3>) nonché alle Istruzioni per l'uso (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p2>) presenti sul sito.

Il concorrente dovrà, pertanto, registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC – che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema FVOE. Qualora la documentazione presente nel sistema FVOE non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema FVOE, questa ASST procederà



a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, della documentazione afferente.

Si precisa che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e relativo allegato XVII.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

Si procederà inoltre in capo all'aggiudicatario della procedura al controllo del possesso dei requisiti secondo quanto riportato già sopra. La documentazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa pena l'esclusione dalla procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE di ANAC.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione, ai sensi di quanto sancito all'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016. Pertanto, l'aggiudicazione del servizio è subordinata all'accertamento, da parte degli organi competenti dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.

Qualora, dall'accertamento, risulti l'esistenza di qualcuna delle cause ostative previste dalla legge, l'Azienda chiederà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.

Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarli, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del DPC e dei relativi allegati.

### 5.9.1 BUSTA REQUISITI AMMINISTRATIVI

Nell'apposito campo "**Documentazione Amministrativa**", presente sulla piattaforma telematica "Sintel", il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa e tecnica **firmata digitalmente**, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, **la ditta offerente è pregata di seguire, nell'identificazione dei propri documenti amministrativi, la numerazione e descrizione di seguito riportata. Si precisa e ricorda che dovranno essere sottoscritti i singoli documenti e NON la cartella che li contiene.**

1. **"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE"** - **a pena di esclusione**, redatta preferibilmente utilizzando lo schema allegato al presente DPC, da presentare in formato pdf, **firmato digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante o da un Procuratore o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 28.12.2000, n. 445, ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità valido del/dei dichiarante/i (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del DPR n. 445/00),

**Nota 1:** in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti le suddette dichiarazioni devono essere presentate, da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative le stesse devono essere presentate, sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura.

**Nota 2: Procura (qualora necessaria)**

Qualora le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 e all'allegato 2 DGUE del presente DPC, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale) o altra persona munita da comprovati poteri di firma, il concorrente dovrà produrre, in scansione, copia conforme all'originale della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore oppure idonea documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore (es.: certificato camerale). Detta copia della procura o di analogha documentazione dovrà essere inserita/allegata nella busta telematica relativa alla Documentazione Amministrativa. L'ASST si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema. Si precisa che la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura potrà essere fornita nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, fornendo al riguardo alla Stazione appaltante copia aggiornata della relativa visura camerale.

2. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** - redatto utilizzando il modello allegato al presente DPC dal Legale rappresentante o da un Procuratore o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa e tecnica) con le modalità di cui al D.P.R. n. 28.12.2000 n. 445, in formato pdf, **firmato digitalmente, a pena di esclusione ed accompagnato da copia fotostatica del documento di identità valido del/dei dichiarante/i** (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del





DPR n. 445/00), e consistente, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 di detto decreto legislativo;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 di detto decreto legislativo.

Ai fini della presente procedura, la Società concorrente deve compilare le parti II, III, IV sez. A – punto 1), VI del su citato DGUE.

Al punto B: "Informazione sui rappresentanti dell'operatore economico" della parte II, oltre al nome e cognome dei rappresentanti, devono, altresì, essere indicati: data e luogo di nascita e codice fiscale degli stessi. **(All.to 2 al DPC)**

**Nota 1:** in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere presentata, da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura.

**Nota 2:** in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) la suddetta dichiarazione - al relativo punto "Forma di partecipazione" - in caso affermativo, lett. a) Specificare il ruolo, dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile dei compiti specifici ecc.: - dovrà riportare l'indicazione della percentuale dell'appalto eseguita da ogni ditta e la suddivisione delle mansioni fra le singole aziende, specificando pertanto quali tipi di servizi previsti dall'appalto effettuerà, in caso di aggiudicazione, ogni singola ditta.

**Nota 3:** nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

**Nota 4:** **in caso di sub appalto**, ai sensi e nei limiti stabiliti all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'operatore economico (singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) dovrà tra l'altro riportare obbligatoriamente le parti della fornitura/servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi.

**Nota 5:** Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento ai soggetti cessati dalla carica, «per quanto a propria conoscenza», secondo le modalità indicate nel DGUE.

**Nota 6:** **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** l'Operatore Economico concorrente, nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, riporta la situazione in cui si trova e indica i riferimenti dei relativi provvedimenti inerenti il concordato e le dichiarazioni di cui all'art. 186 bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Dette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**Nota 7:** **in caso di avvalimento**, l'operatore economico (singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/ Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) dovrà rifarsi e uniformarsi a quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, inserendo apposita dichiarazione nell'apposito spazio messo a disposizione dal DGUE. Il concorrente, in tal caso, dovrà altresì presentare nella busta telematica amministrativa la relativa documentazione come richiesta al suddetto articolo 89 del medesimo D.Lgs. Si ricorda che non è consentito, pena l'esclusione: 1) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 2) che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori la Stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto dell'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto. Si rimanda a tal proposito alla pag. 6 del presente DPC.

**Nota 8: Procura (qualora necessaria)**

Qualora la dichiarazione di cui al "DGUE" nonché all'Allegato 1 del presente DPC e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), o altra persona munita da comprovati poteri di firma, il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore oppure idonea documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore (es.: certificato camerale). Detta copia della procura o di analogo documentazione dovrà essere inserita/allegata nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa. L'ASST si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

### 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CCAA (All.to 3 al DPC)

4. **AUTOCERTIFICAZIONE COMUNICAZIONE ANTIMAFIA** o copia della certificazione "white list" rilasciata dall'organo competente o in sostituzione autocertificazione di iscrizione alla "white list" ai sensi dell'art. 29 del Decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

5. **CONTRIBUTO ANAC- a pena di esclusione, (NON dovuto nel caso di specie)** qualora lo stesso non sia stato versato entro il termine di presentazione dell'offerta: Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, quietanza di avvenuto versamento del contributo a favore di ANAC, nell'entità e secondo le modalità previste dalla Del. Anac n. 1197 del 18 dicembre 2019 (G.U. 250 del 9 Ottobre 2020)::

**Nota 1:** in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE / Consorzio Ordinario di Concorrenti il versamento deve essere effettuato dalla impresa designata nata quale Capogruppo; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative il versamento deve essere effettuato dal consorzio concorrente.

**Nota 2:** I soggetti partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione con riferimento al sopra indicato numero identificativo con le modalità, i termini e gli importi previsti da ANAC, consultabili sul sito: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

6. **PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI** di cui alla DGR 1299 del 30.01.2014 in



formato pdf., firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (**All.to 4 al DPC**);

**Nota:** in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti tutte gli operatori economici concorrenti devono apporre sul predetto documento, la propria firma digitale per accettazione; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziata/e individuata/e per l'esecuzione della fornitura devono apporre sul predetto documento la propria firma digitale per accettazione.

**7. INFORMATIVA PRIVACY** Modulo :“Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e D. Lgs. 2018/101”, in osservanza alle disposizioni previste dall’art. 28 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente; (**Allegato 5 al DPC**)

**Nota:** in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzio Ordinario di Concorrenti il suddetto modulo deve essere presentato da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative lo stesso deve essere presentato – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del servizio.

**8. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, l’Operatore Economico concorrente dovrà presentare la documentazione elencata al paragrafo 5.8 “Avvalimento” del presente DPC, predisposta e sottoscritta secondo le modalità nello stesso indicate, nonché rilasciare apposita dichiarazione nel DGUE;**

**Nota:** le dichiarazioni di Avvalimento dovranno essere sottoscritte digitalmente per quanto di rispettiva competenza, dalla società concorrente e dall’ausiliaria. Qualora non sia possibile per il concorrente disporre del/degli originale/i in formato elettronico e firmato digitalmente da parte della società ausiliaria, la/le stesse potrà/potranno essere inserita/e in Piattaforma scansionata/e e sottoscritta/e digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, dichiarandone la conformità all’originale nell’allegato 6. Questa ASST si riserva di richiedere l’originale dei documenti della società ausiliaria.

**9. Dichiarazione, a pena esclusione, da parte di un fideiussore - di impegno a rilasciare, la GARANZIA FIDEJUSSORIA per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario della fornitura; la stessa non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in caso di partecipazione a più lotti, l’impegno dovrà essere assunto per tutti i lotti per i quali l’operatore economico partecipa).**

**Nota 1:** In particolare, detta dichiarazione inerente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto dovrà essere sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scansionata) del documento (procura, autentica notarile o dichiarazione sostitutiva di notorietà del fideiussore – in tal ultimo caso indicando precisamente i riferimenti (data, n. di repertorio della procura, ecc.) che attestino i poteri del sottoscrittore della fideiussione. Qualora non sia possibile per il concorrente disporre di copia originale in formato elettronico e firmato digitalmente e marcato temporalmente dall’Ente che la ha emessa, la fideiussione dovrà essere inserita in Piattaforma, unitamente a copia del documento (procura, autentica notarile, dichiarazione sostitutiva di notorietà o autocertificazione del fideiussore – in tal ultimo caso indicando precisamente i riferimenti (data, n. di repertorio della procura, ecc.) - che attestino i poteri del sottoscrittore della fideiussione, scansionata e sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente da parte del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, dichiarandone la conformità all’originale nell’allegato 8). Questa ASST si riserva di richiedere l’originale del documento che attestino i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

**Nota 2:** per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti/GEIE/Consorzi ordinari di concorrenti/Aggregazioni tra imprese retiste:

- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e di Aggregazioni tra imprese retiste già costituiti, la fidejussione deve essere unica, prodotta dalla società mandataria, in nome proprio e per conto di tutti le imprese mandanti che hanno costituito il raggruppamento (per le Aggregazioni tra imprese intestata a nome di tutte le imprese retiste che partecipano alla gara) ossia che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito la fidejussione deve essere unica, prodotta da una delle società raggruppande e intestata a nome di tutte le società che costituiranno il raggruppamento ossia che i soggetti garantiti sono tutte le società raggruppande che devono essere tutte citate singolarmente;
- In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituito la fidejussione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE, in nome proprio e per conto di tutti le società consorziate o che costituiscono il gruppo europeo.
- In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora costituito la fidejussione deve essere unica, prodotta a una delle società consorziande, intestata a nome di tutte le società che costituiranno il consorzio o il GEIE, ossia che i soggetti garantiti sono tutte delle società consorziande o costituendo il gruppo europeo, esecutrici dell’appalto
- in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzio Ordinario di Concorrenti costituendo la predetta dichiarazione dovrà avere efficacia nei confronti di ogni società concorrente.

**10. DOCUMENTO PASSOE:** documento rilasciato all’Operatore Economico concorrente dal sistema telematico

dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite FVOE. Detto documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

- 11. COPIA DEL DOCUMENTO PATTI E CONDIZIONI (DPC) e della/e tabella/e di risposta ai quesiti pervenuti** in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale, per presa visione ed accettazione del loro contenuto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.; si precisa che non saranno ritenute valide condizioni apposte dalla Società partecipante alla documentazione predisposta dall'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”.
- 12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE come da “fac-simile – Allegato 6”, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, che gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nel sistema, a corredo della scansione della documentazione originale cartacea dei documenti richiesti in caso di avvalimento ed per l' autocertificazione attestante l'iscrizione alla white list;**
- Nota:** in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete / GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del servizio
- 13. Dichiarazione, se del caso, in ordine alla clausola T&T** cui all'art. 11 del presente DPC e all'allegato E “Clausola T&T” e E bis “DGR6605/2022 e E Ter; Si precisa che qualora il concorrente dichiari nel DGUE di avvalersi del subappalto o si trovi nelle circostanze cui all'art. 105 , comma 3, c-bis) del D.lgs. n 50/2016 i documenti ivi richiamati sono da allegare sottoscritti digitalmente per presa visione e accettazione del loro contenuto con relativa assunzione e di impegno a provvedere, in caso di aggiudicazione, all'inserimento delle informazioni cui all'allegato 8 Ter nella piattaforma regionale T&T, all'uopo istituita.
- 14. Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo** che dovrà essere apposta sull'offerta economica. Qualora l'OEC abbia assolto con modalità virtuale o abbia emesso bonifico vs l'ASST (si rinvia al successivo par. 6.10.3 - OFFERTA ECONOMICA (busta telematica contenente i documenti dell' offerta economica) vedasi pag. 21).

\*\*\*\*\*

Inoltre mediante l'apposito menù a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire:

- Dichiarazione di accettazione termini e condizioni di tutta la documentazione relativa al DPC e suoi allegati;
- Dichiarazione di accettazione termini e condizioni del Codice Etico Aziendale scaricabile dal sito aziendale dell'ASST.

Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

**Le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 -12 e 13 nonché l'offerta tecnica e quella economica di cui agli allegati 9, 9bis e 9 ter dovranno essere firmate digitalmente dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.**

Nel caso di RTI o di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e consorzio ordinario la sottoscrizione dovrà avvenire come espressamente indicato di seguito ad ogni allegato.

**MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITÀ ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI e DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ART. 83, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016.** In conformità ed entro i limiti di quanto disposto al comma 9 dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare l'ASST Santi Carlo e Paolo provvederà a richiedere l'integrazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, essenziali, che risultino mancanti o incomplete o irregolari, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Il concorrente che abbia dato causa alla richiesta è obbligato ad integrare la documentazione a seguito di espressa richiesta dell'Azienda capofila, entro il termine perentorio massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa, trasmessa avvalendosi della Piattaforma SinTel.

**La mancata integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie entro il termine indicato comporterà l'esclusione dalla presente procedura di gara.**



A tal proposito si rimanda all'art. 7) "CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE- SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente DPC. L'ASST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

#### **5.9.2- BUSTA OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA**

Nell'apposito campo "**Documentazione Tecnica**" presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali - in formato pdf - debitamente compilato, firmato digitalmente - a pena di esclusione.

In caso di RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi, i sotto elencati documenti dovranno essere unici ovvero presentati in forma congiunta.

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della par condicio, è necessario che la documentazione tecnica sia redatta seguendo i sotto indicati Elementi e relativi criteri.

**L'elaborato presentato, esclusi gli allegati e le schede tecniche, non dovrà superare le 10 facciate (carattere Candara 11, fogli A4). Diversamente la Commissione potrebbe non procedere alla lettura delle pagine che supereranno la decima. Si prega di inserire la scheda tecnica, di sicurezza e i manuali d'uso dei prodotti offerti e tutto quanto ritenuto opportuno per consentire alla Commissione una completa valutazione.**

L'operatore economico concorrente dovrà predisporre per ogni elemento una relazione dettagliata dalla quale si evincano chiaramente le soluzioni offerte rispetto alle esigenze segnalate e a quanto richiesto nel presente DPC.

**ELEMENTI DI VALUTAZIONE** max 70 punti suddivisi come di seguito:

PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Generatore in grado di esercitare una compressione alternata su gamba sinistra e destra mediante ccli di compressione e decompressione	15
Maneggevole, di peso ed ingombro ridotto con alimentazione a rete e a batteria con connessione indipendente su entrambi gli arti, facilmente lavabile (grado di protezione dall'ingresso dei liquidi IPX3 almeno)	6
Gancio letto regolabile, interfaccia utente di facile compressione e che permetta di monitorare il tempo della terapia, ampio display con allarmi acustici e visivi	5
Ampio range di modelli e taglie anche per pazienti obesi comprensivo di plantari, gambali al ginocchio e gambali alla coscia	12
Gambali composti da almeno 3 camere (caviglia-polpaccio-coscia) ognuna alimentata autonomamente che coprano l'intera circonferenza della gamba	13
Gambali late free in materiale leggero e traspirante che consenta il passaggio dell'aria dissipando il sudore ed il calore per il massimo comfort del paziente	4
Rumorosità, durata della batteria, cavi di connessione integrati	15
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

L'offerta deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice degli appalti.

\*\*\*\*\*

**Il concorrente, nel caso ritenga non divulgabili alcune/i parti/elementi riportati nella documentazione tecnica di offerta nonché nell'eventuale documentazione rilasciata in ordine alle giustificazioni per la verifica dell'anomalia dell'offerta, è tenuto a produrre e ad allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione tecnica di offerta ed eventuali successive relative giustificazioni ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili, con in calce le relative motivazioni.**

**Qualora non venga rilasciata dal concorrente alcuna versione di cui al precedente capoverso, in caso di richiesta di accesso agli atti, ai sensi del comma 5 lett. a), 6 e 7 dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.**

Relativamente al diritto di accesso agli atti, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda al successivo art. "ACCESSO AGLI ATTI".

A tal riguardo, si precisa che l'operatore economico che faccia richiesta di accesso agli atti chiedendo l'estrazione di copia cartacea o riproduzione su supporto informatico della documentazione di gara è tenuto al pagamento delle spese amministrative di ricerca e riproduzione anche qualora non intenda più avvalersene.

\* \* \* \* \*

In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che:

- Le caratteristiche minime indispensabili richieste nel presente Documento Patti e Condizioni, come ivi specificamente indicate, sono a pena di esclusione dalla gara;
- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. **L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.**

**Nella documentazione tecnica, così come in quella amministrativa, non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena esclusione dalla gara.**

Tutta la documentazione tecnica di cui ai precedenti punti verrà utilizzata da apposita Commissione aggiudicatrice per la valutazione qualitativa della fornitura proposta e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione della fornitura di offerta e forniture dei servizi alla stessa connesse da parte della Commissione aggiudicatrice, **comporta l'esclusione dalla gara.**

La mancanza della documentazione tecnica riferita al relativo elemento qualitativo comporterà l'attribuzione del punteggio pari a zero. L'incompletezza sarà valutata dalla Commissione aggiudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

L'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate e/o di chiedere precisazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti degli stessi.

Si precisa che le concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni verranno escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguente perdita dei benefici connessi.

Si precisa che si procederà all'attribuzione dei punteggi qualitativi solo ed esclusivamente per le offerte per le quali la Commissione abbia accertato la conformità tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche minime richieste nel presente documento. Ove venga accertata la non conformità della fornitura offerta rispetto a quanto richiesto nel presente documento si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara.

### **5.9.3 - BUSTA OFFERTA ECONOMICA**

**Nel campo "OFFERTA ECONOMICA" della piattaforma Sintel dovrà essere inserita l'offerta economica riportando in ognuno dei campi presenti il relativo importo:**

1. Nel campo "Importo complessivo offerto", l'importo economico complessivo rispetto all'importo posto a base d'asta per la fornitura in oggetto per la durata contrattuale di 36 mesi, espresso fino alla seconda cifra decimale, tenendo conto che, non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base d'asta, a pena di esclusione.
2. Nel campo "Costi della sicurezza", l'importo inerente i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, IVA esclusa;
3. Nel campo "Offerta oneri di sicurezza", relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza presente della SA, sulla piattaforma "Sintel", Operatori Economici Concorrenti dovranno valorizzare tale campo inserendo € 00,00, non essendo presenti detti oneri.

### **Documento d'offerta**

Nell'apposito campo Sintel "**Dettaglio prezzi unitari**" presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la propria offerta economica, scansata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, o dal procuratore, compilando (su carta legale o resa legale mediante apposizione di n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine secondo una delle modalità di seguito riportate (\*) **preferibilmente, il modello dell'allegato n. 7 - "Schema**



### di offerta economica” per la formulazione dell’offerta economica.

Tutti gli importi dovranno essere indicati in Euro, al netto degli oneri previdenziali e dell’I.V.A.

L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema “SinTel”, accessibile all’indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

**Nota: (\*)** l’offerta economica deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

in modalità virtuale tramite il modello f23/f24 per cui si comunicano i seguenti dati identificativi dell’ ASST Santi Paolo e Carlo:

- Asst Santi Paolo e Carlo- Via Antonio di Rudinì n.8- 20141 Milano- C.F.09321970965;
- Il codice ufficio Ente è:TNQ- Indirizzo: VIA DEI MISSAGLIA, 97 PALAZZO A4 - 20142 MILANO
- Il codice tributo è :456T

In alternativa:

- tramite bonifico bancario effettuato presso la “Tesoreria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” – coordinate bancarie: BANCA INTESA SAN PAOLO, Filiale di MILANO VIA BRUNACCI 13, ANGOLO VIA meda 12, ABI: 03069, CAB: 09617, C/C: 100000300001, IBAN: IT38A0306909617100000300001, Codice BIC: BCITITMM, indicando quale causale il CIG l’oggetto dell’affidamento.
- il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **Agli operatori economici concorrenti si consiglia di consultare i manuali Sintel – lato operatore economico ai fini di predisporre correttamente l’offerta.**

#### **Firma digitale dell’offerta economica.**

Al termine della compilazione dell’offerta economica, “Sintel” genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato e successivamente caricato su “Sintel”, compiendo le seguenti azioni:

- cliccare sul pulsante **Scarica PDF** per salvare il file direttamente sul proprio pc;
- firmare digitalmente il documento scaricato;
- caricare detto documento tramite il pulsante **Sfogliala**.

Si precisa che l’importo offerto, inserito nella piattaforma “Sintel”, dovrà essere uguale all’importo indicato nell’allegato **“offerta economica”**.

**In caso di discordanza fra gli importi indicati sul file “offerta economica” e quello indicato sulla piattaforma Sintel, prevarrà, ai fini della graduatoria e dell’aggiudicazione, l’offerta risultante dai calcoli aritmetici, correttamente effettuati in funzione dei valori indicati ed inseriti dal concorrente nell’allegato 9 per il valore complessivo.** In tal caso l’aggiudicazione sarà svolta in modalità off-line.

**La constatazione dell’anomalia dell’offerta è svolta telematicamente dalla piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016.**

Ai fini dell’aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, si terrà in considerazione sino al quarto decimale dopo la virgola.

Gli operatori economici concorrenti dovranno offrire, **a pena di esclusione**, quanto richiesto e indicato nel presente DPC e relativi allegati.

Il documento “allegato 7 – offerta economica”, **andrà caricato in due copie,:**

- una in .pdf firmata digitalmente;
- l’altra solo in formato excel editabile, firmata digitalmente.

Nel campo “Dettaglio Prezzi unitari offerti” è possibile caricare un solo file, si consiglia dunque la predisposizione di cartella compressa (.zip, .rar, ...) contenente tali documenti. La cartella compressa NON deve essere firmata; dovrà invece essere firmata, come sopra, la documentazione nella stessa contenuta.

L’offerta deve avere validità pari ad **almeno 180 giorni**, decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione



dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e ARIA Spa da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARIA Spa, il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 D.lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 del predetto articolo.

Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, lo stesso genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

L'offerta economica di cui sopra dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto munito di poteri di rappresentanza legale, generale o speciale - sottoscrittore dell'istanza di partecipazione di cui all'allegato.

Si avverte che la graduatoria automatica formata dal Sistema e rilevante ai fini dell'aggiudicazione, viene calcolata sulla base del valore economico indicato dal fornitore sul Sistema che si ricorda dovrà coincidere con quello indicato nell'allegato dell'offerta economica.

**Tuttavia, in caso di discrepanza tra il costo complessivo offerto inserito in piattaforma prevarrà, ai fini della graduatoria e dell'aggiudicazione, l'offerta risultante dai calcoli aritmetici, correttamente effettuati in funzione dei valori indicati ed inseriti dal concorrente nell'allegato per il valore complessivo.** In tal caso l'aggiudicazione sarà svolta in modalità off-line.

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

L'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

**per i raggruppamenti temporanei di impresa, per le Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete per i Consorzi Ordinari di Concorrenti e per i GEIE:**

- la busta elettronica di offerta (comprendente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere inserita sulla piattaforma in forma congiunta. Si avverte, a proposito di raggruppamento di imprese, che, in caso di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo, fatte salve eventuali diverse condizioni convenute tra i soggetti del raggruppamenti ed evidenti nel contratto di mandato tra gli stessi operatori raggruppati sottoscritto.
- ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, da un G.E.I.E. o da un consorzio ordinario di concorrenti, nell'offerta economica **si deve specificare in un documento**, che sarà allegato all'interno del file unico .zip nel campo “dettaglio prezzi unitari” dell'offerta economica, **la parte della prestazione, e la relativa quota percentuale, rispetto all'importo offerto, che sarà eseguita dalle singole imprese** e contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. L'atto costitutivo, con i relativi mandati con rappresentanza alla mandataria, dovrà contenere le prescrizioni di cui al suddetto art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e risultare da atto pubblico.

\*\*\*\*\*

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

## **ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE INERENTI LA PROCEDURA DI GARA**

Le sedute di gara si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

### **6.1 Sedgio di gara**

La verifica ed esame delle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti ed allegate dalle stesse sulla



Piattaforma telematica SinTel (“documentazione amministrativa”), oltre alla verifica formale della presenza dell’offerta tecnica, nonché l’apertura successiva delle offerte economiche, verranno effettuate in seduta pubblica dal Seggio di gara, composto dal Responsabile del procedimento e da due dipendenti dell’Azienda.

Il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla verifica ed esame della documentazione presentata dalle partecipanti (“documentazione amministrativa”) **il giorno:**

**25/07/2023 alle ore 10:00**

presso la SC Gestione Acquisti (Piano 3° palazzina Direzione Generale)

Via Pio Secondo n. 3 – Milano

*Tuttavia si precisa che in considerazione delle disposizioni ministeriali da adottarsi per la prevenzione da contagio Covid 19, la seduta pubblica potrebbe non essere accessibile alla suddetta data, pertanto la stessa potrà essere seguita on-line tramite portale Sintel che, per il principio di trasparenza, garantisce di seguire direttamente sulla piattaforma Sintel le fasi di che trattasi e l’esito di tale procedura.*

*Per quanto concerne le successive sedute pubbliche relative all’apertura delle buste telematiche contenenti le OFFERTE ECONOMICHE, le stesse avverranno in funzione delle disposizioni ministeriali.*

*L’ASST si riserva la facoltà di procedere in seduta pubblica con modalità web per cui comunicherà agli operatori economici concorrenti il link di connessione con apposita nota, trasmessa in tempo utile a poter partecipare.*

I concorrenti la cui documentazione amministrativa risulterà idonea saranno ammessi alla successiva fase di gara; ai restanti concorrenti sarà comunicata o l’eventuale esclusione dalla procedura medesima per mezzo della “comunicazione della procedura” o, a quelli ammessi con riserva, sarà chiesto di integrare la documentazione, ai sensi di quanto sancito dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sempre per mezzo della “comunicazione della procedura” del sistema Sintel .

Per gli operatori economici concorrenti che risulteranno ammessi o ammessi con riserva qualora sia loro richiesta documentazione integrativa oggetto di soccorso istruttorio ai sensi di quanto sancito dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il Seggio di gara procederà, nella medesima **seduta pubblica**, ad aprire la busta telematica contenente la documentazione tecnica e a constatarne l’effettiva presenza. Detta documentazione tecnica sarà poi presa in carico dalla commissione giudicatrice all’uopo nominata per la valutazione di competenza.

Per il Lotto 2 il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire anche le buste telematiche relative all’offerta economica.

## **6.2 Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice di cui al citato art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo, sarà composta da professionalità sia presenti presso l’azienda committente che presso altri enti sanitari dei consorzi regionali per gli acquisti di beni e servizi di riferimento, nominata secondo le modalità in uso presso l’ASST.

Detta Commissione, nominata con apposito provvedimento, procederà **in più sedute riservate**, alla valutazione degli elementi tecnico/qualitativi.

\* \* \* \* \*

Dopo che la Commissione giudicatrice avrà terminato la valutazione dei progetti tecnici di offerta, il seggio di gara darà corso, in **seduta pubblica**, all’ultima fase con l’apertura della documentazione contenente le offerte economiche, in data che verrà comunicata ai concorrenti per mezzo della “comunicazione della procedura”.

Si procederà in primis a sciogliere l’eventuale riserva per l’ammissione o esclusione, all’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo che, sommati ai punteggi attribuiti alla qualità, con le modalità più avanti specificate, determineranno l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fatte salve la verifica della correttezza dei calcoli aritmetici effettuati dalle società concorrenti con riguardo ai prezzi riportati dalle stesse nell’allegato 9 (offerta economica e dettaglio esplicativo) e l’avvio del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta e del costo della manodopera da parte del RUP supportato da detta Commissione.

Il Presidente dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica.

\* \* \* \* \*

Nelle ipotesi di parità di punteggio complessivo tra due o più migliori offerte, sia in riferimento alla prima in graduatoria che alle successive che seguono, *prevarrà quella che avrà conseguito il punteggio più elevato nell’offerta tecnica.*

Nelle ipotesi di parità di punteggio, sia nell’offerta tecnica qualitativa che in quella economica, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.

Durante le sedute pubbliche ogni osservazione e/o dichiarazione, che l’operatore economico concorrente intendesse esprimere riguardo alle operazioni di gara, potrà essere messa a verbale solo se espressa dal titolare o





rappresentante legale dell'operatore economico concorrente o da altra persona purché munita di apposita delega o procura che sarà acquisita agli atti; in mancanza di delega o procura tali persone possono assistere alla gara senza possibilità di esprimere eventuali osservazioni da mettere a verbale.

Per ciascuna delle singole sedute, sarà redatto opportuno verbale relativo alle attività svolte.

Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o altra persona rappresentante del soggetto concorrente registrata sul sistema telematico, può prendere visione, in modalità telematica, delle risultanze delle sedute pubbliche tenute dal seggio di gara. Quanto sopra non preclude la possibilità agli operatori economici interessati di assistere alle suddette sedute pubbliche di gara.

#### **ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE DALLA GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO ESCLUSIONE DELLE OFFERTE**

- situazioni soggette a soccorso istruttorio ai sensi di quanto disposto all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità riportate al precedente articolo 6.11.1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
  1. mancata dichiarazione di uno degli elementi richiesti negli Allegati 1 “Istanza di partecipazione” e 2 “DGUE”, ritenuti essenziali ai fini della partecipazione;
  2. mancata presentazione a sistema dell'allegato 2 “DGUE” nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
  3. mancato pagamento della marca da bollo sull'offerta economica;
- situazioni **non** soggette a soccorso istruttorio e causa di esclusione diretta:
  1. mancata presentazione dell'Allegato 1 “Istanza di partecipazione”;
  2. per tutte le situazioni previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  3. presentazione della documentazione di gara in forma cartacea (fatta eccezione per i casi indicati nel presente DPC qualora si dovessero verificare);
  4. presentazione della documentazione di gara successivamente al termine perentorio di scadenza (orario e giorno), indicato nel presente DPC;
  5. mancato rispetto delle disposizioni circa la composizione delle buste telematiche, con riferimento al rispettivo contenuto (esempio: presenza della documentazione amm.va e tecnica nella busta economica e/o viceversa);
  6. mancata presentazione a sistema delle buste telematiche contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica;
  7. qualora l'offerta economica non sia separata dalla restante documentazione;
  8. presenza, nella documentazione amministrativa e tecnica, di riferimenti ai prezzi dell'offerta;
  9. presentazione di offerte sottoposte a condizioni o riserve o comunque modificate rispetto alle condizioni poste a base della procedura;
  10. presentazione di offerte espresse in modo indeterminato, di offerte incomplete e/o parziali o riferite ad altro appalto;
  11. incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta;
  12. in caso di inutile decorso del termine di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
  13. mancata apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante o del procuratore speciale o generale, autorizzato ai sensi di legge, sui sopra menzionati Allegato 1) e Allegato 2) al DPC di gara, sulla documentazione amministrativa e tecnica e sull'offerta economica (allegato 9), secondo le modalità indicate al presente DPC (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito qualora la documentazione di cui agli allegati sopra richiamati non sia sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale o generale autorizzato di tutte le Società partecipanti al raggruppamento; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito qualora la documentazione di cui agli allegati sopra richiamati non sia sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da un procuratore speciale o generale autorizzato ai sensi di legge dell'impresa mandataria; in caso di consorzio: dal legale rappresentante o procuratore speciale o generale autorizzato del Consorzio);
  14. mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
  15. offerta ritenuta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
  16. false dichiarazioni (a tal riguardo si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'ASST si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio);



17. verificarsi di una condizione dalla quale consegue, per disposizione di legge, l'esclusione del soggetto e dell'offerta dalla procedura di gara, ivi comprese condizioni che comportino la violazione dei principi di segretezza dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante provvede a richiede ulteriori precisazioni o chiarimenti, a cui l'Operatore economico concorrente dovrà rispondere entro un termine perentorio fissato in 5 giorni, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **ART. 8 - AGGIUDICAZIONE e ACCESSO AGLI ATTI – STIPULA DEL CONTRATTO**

### **8.1 Aggiudicazione**

Concluse le operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà alle verifiche, circa la sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio relativamente alla proposta di aggiudicazione.

Il Responsabile del procedimento, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta provvederà alle seguenti attività:

- a) ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione (certificazioni, attestazioni, ecc.) che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente aggiudicatario; in tale contesto, si procederà ad acquisire d'ufficio il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ed il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, se non già presentati in sede di gara.
- b) richiedere all'aggiudicatario provvisorio la dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 attestante la persistenza dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, alla data della dichiarazione medesima;
- c) in caso di sub appalto, richiedere tutta la documentazione necessaria alla sua autorizzazione.

Si procederà inoltre in capo all'aggiudicatario della procedura e all'impresa che segue in graduatoria al controllo del possesso dei requisiti secondo le modalità descritte al precedente paragrafo relativo ai controlli. Nel caso in cui questa ASST dovesse procedere nei confronti dei concorrenti sopra individuati, la documentazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa pena l'esclusione dalla procedura.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione, ai sensi di quanto sancito all'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte della Direzione Aziendale con apposito provvedimento, ai sensi di quanto disposto al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs n. 50/2016.

La Stazione appaltante provvederà alle comunicazioni d'ufficio ai sensi di quanto disposto all'art. 76 commi 5 e 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con le modalità ivi indicate.

L'aggiudicazione sarà comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata ("Comunicazione della procedura" della piattaforma Sintel) all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione a Sintel. La Stazione appaltante provvederà contestualmente a richiedere la documentazione di cui al successivo paragrafo "Documentazione a carico dell'aggiudicatario", per le opportune verifiche ai fini della stipula del relativo contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e sull'ASST non graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di proposta di aggiudicazione.

Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del DPC e dei relativi allegati.

#### **8.1.1 - Documentazione a carico dell'aggiudicatario**



A seguito dell'atto deliberativo di aggiudicazione e prima della stipula del contratto di cui sopra, l'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà presentare entro 10 gg dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione la seguente documentazione

- 1) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e in competente bollo secondo modalità telematica, atto notarile redatto in conformità all'art. 10, comma 4, del D.L.vo 358 del 24/7/1992, circa la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Impresa/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, qualora presentata in offerta, deve contenere:
  - l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
  - l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
  - l'oggetto e scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
  - l'indicazione dell'impresa capogruppo;
  - l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
  - che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ASST;
  - che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'ASST;
  - che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ASST per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell'ASST di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
  - la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
  - che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.
- 2) (in caso di Consorzio costituendo) copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio e dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;
- 3) deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016;
- 4) documentazione e informazioni relativa al sub appalto cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, qualora l'operatore economico risultato aggiudicatario abbia dichiarato di volersene avvalere nel DGUE;
- 5) dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- 6) importo relativo all'imposta di registro e le marche da bollo occorrenti per la regolarizzazione degli atti conseguenti all'aggiudicazione;
- 7) informazioni antimafia riferite ai familiari conviventi, per cui dovranno essere indicate le loro generalità (richiesto nei casi previsti dalla legge), se del caso;
- 8) copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);
- 9) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72;
- 10) la società aggiudicataria si impegna ad inviare, automaticamente ogni sei mesi, l'autocertificazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- 11) indicazione del nominativo del Responsabile della Commessa;
- 12) eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui al DPR n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese in sede di gara ed alla formalizzazione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare tempestivamente all'Azienda committente, qualsiasi variazione intervenisse nella propria struttura, negli organi tecnici ed amministrativi.

Questa ASST si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta, qualora ritenuto necessario.



Ove l'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta ovvero non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata questa ASST dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. L'ASST si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la ASST potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà perciò incamerata.

### **8.2 - Accesso agli atti**

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dagli artt. 53, 76, comma 4 e dalla legge n. 241/90 – capo V, artt. 22 e seguenti nonché Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente alta, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso o le giustificazioni che si ritiene contengano segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.
4. a proposito di quanto sopra **il concorrente dovrà produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf caricato nella busta della documentazione amministrativa e tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.** Si precisa che ciò potrà rendersi eventualmente utile e necessario anche in una fase successiva, qualora l'offerta risultasse anomala e fossero richieste da parte dell'Azienda concedente giustificazioni per l'analisi della stessa.

Salvo quanto stabilito all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda concedente non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

Sul resto della documentazione tecnica l'Azienda concedente consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

L'Azienda concedente garantirà comunque l'accesso di quella parte della documentazione che è stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte della Commissione di gara, qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

**Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, in caso di richiesta di accesso agli atti questa ASST si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.**

### **8.3 - Stipula del contratto**

La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, in modalità elettronica con firma digitale, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

## **ART. 9 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto l'ASST, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura di gara alla Società che segue la prima nella graduatoria formulata nel provvedimento di aggiudicazione.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

La mancata conferma comporterà l'ulteriore scorrimento della graduatoria.

**PARTE TERZA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO****ART. 10 - REFERENTI DELL'APPALTO e ATTIVITA' DI COTROLLLO****Per l'ASST Santi Paolo e Carlo:**

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) (artt. 101,102 e 111 del D.Lgs n. 50/2016 e DM Marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"): è individuato dall'ASST. Ha il compito di verificare la perfetta esecuzione del servizio, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la Il Servizio Prevenzione e Protezione; per quanto riguarda per gli aspetti inerenti le fatturazioni, la SC Economico-finanziaria; relativamente agli adempimenti amministrativi la SC Gestione Acquisti e per quelli logistici e inerenti gli ordini la S.s. Economato.

Il DEC potrà individuare, qualora necessario, uno o più Coordinatori Aziendali, che avrà/anno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con i Responsabile della commessa della ditta affidataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione del servizio, effettuandone il relativo controllo e le opportune verifiche.

Il DEC, all'occorrenza, potrà convocare un tavolo tecnico con la società, coinvolgendo le professionalità aziendali interessate al fine di discernere eventuali situazioni legate all'erogazione del servizio o per gestire per eventuali ulteriori necessità. Al riguardo dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla società, la quale lo dovrà controfirmare, e successivamente trasmesso al RUP.

**Per l'Appaltatore:**

Responsabile della commessa: nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Direttore esecutivo del contratto (DEC) ed avrà la funzione di garantire e controllare la perfetta esecuzione del servizio.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

**ART. 11 - CONTROLLI/VIZI SULLE FORNITURE**

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti od imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non potuti rilevare al momento della consegna, ma accertati in seguito.

Il fornitore per le singole consegne dichiarate non accettabili dovrà procedere, su comunicazione della S.C. Gestione Acquisti all'immediato ritiro della merce anche se tolta dall'imballaggio originario e sostituirla, entro 24 (ventiquattro) ore lavorative, con altra della qualità prescritta.

**ART. 12 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Il controllo circa l'esecuzione del contratto verrà svolto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.). Al Direttore dell'Esecuzione del contratto sono demandate le attività di controllo contrattuale, ai sensi degli artt. 101, 102, 111 del D.lgs n. 50/2016 nonché del DM n.49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

**ART. 13 – VARIAZIONI**

L'oggetto della fornitura potrà subire variazioni per quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito nel presente DPC. L'ASST committente, pertanto, potrà richiedere alla società le necessarie variazioni, corrispondendo alla stessa, un importo in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell'entità delle prestazioni oggetto di variazione ai sensi ed in ottemperanza a quanto disposto all'art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

- ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, "l'Azienda committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";



- ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 50 2016, per forniture supplementari fino al 50% dell'importo complessivo dell'appalto di 36 mesi, che si rendessero necessarie nel corso della vigenza dello stesso senza che sia necessario avviare una nuova procedura di affidamento;
- il rinnovo per ulteriori 24 mesi dalla data di scadenza originaria del contratto alle medesime condizioni contrattuali in essere o eventualmente migliorative mediante rinegoziazione delle condizioni, su espressa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, anticipata rispetto alla scadenza contrattuale, previa acquisizione di parere favorevole da parte del DEC;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura potrà essere prorogata successivamente alla scadenza del contratto per altri 6 mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta da parte dell'ASST da inoltrarsi tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto. Detta proroga potrà essere fatta valere alla conclusione dei primi 48 mesi e/o a conclusione dei successivi 24 mesi di rinnovo nelle more della definizione di nuova procedura di gara.
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. N 50/2016) revisione prezzi stimata in una media percentuale del 8,95%

Anche al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 cui si rimanda interamente, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente committente e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Tutte le variazioni saranno, in ogni caso, oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti. Le varianti dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'ente committente cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento.

#### **ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA**

Prima della sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario deve costituire, idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.vo 50/96, per i valori indicati nel suddetto articolo comma 1 in relazione all'importo contrattuale aggiudicato.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del DM 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016".

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La garanzia definitiva garantisce la corretta esecuzione del contratto, dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonché per il rimborso di somme che eventualmente dovessero essere pagate in eccesso. Rimane comunque salvo il diritto al risarcimento della Stazione Appaltante per il maggior danno.

La garanzia definitiva è costituita in modo da garantire l'intero periodo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine indicato dall'Amministrazione Aggiudicatrice (di norma 15 giorni) comporta la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della garanzia prestata in sede di offerta.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'Aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi in materia. Essa sarà responsabile di infrazione o danni comunque arrecati a persone o cose degli Enti appaltanti che di terzi. L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Anche a tal fine, l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata contrattuale.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la risoluzione dello stesso.

Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata contrattuale, è condizione essenziale per questa Asst e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà ai sensi dell'art 26 del presente DPC.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa.

Copia di detta polizza deve essere fornite in copia all'ASST, all'atto dell'aggiudicazione.

## **ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CIG - CLAUSOLA T&T**

### Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 c.8 della L.136/2010 s.m.i., l'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/10 s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi interesse lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge

### Clausola T&T

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti - nei modi e tempi specificati nell'allegato E "Clausola T&T" e nell'allegato E bis "DGR n. XI/6605 del 30/06/2022, che saranno parte del Contratto che seguirà la procedura concorrenziale in argomento - a trasmettere all'Ente committente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Il rispetto della norma è attuato attraverso la compilazione della Scheda T&T sulla piattaforma T&T (<https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/>).

L'OEC se del caso dovrà compilare ed inserire nella busta amm.va l'allegato Allegato E ter "Scheda T&T subcontratto".

## **ART. 17 – MODALITA' DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spese di qualunque natura, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, preso il magazzino aziendale indicato nell'ordine.

Il costo del prodotto è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto e consegna.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, nei termini di seguito specificati dalla data dell'ordine, anche se trasmesso per via telefonica (fax).

- *L'Azienda rifiuterà di accettare materiale in assenza del relativo ordine emesso dalla S.S. Economato*
- *Il numero di tale ordine dovrà essere indicato sul documento di trasporto.*

In caso di impossibilità ad evadere un ordine nei quantitativi richiesti, che dovrà avvenire solo in caso di evento eccezionale, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione alla S.S.D. Economato e Servizi Alberghieri e, ove l'ente lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata; in tal caso i prodotti mancanti e la relativa quantità devono essere indicati nella bolla di consegna, con la relativa data di consegna futura.

In caso di necessità di somministrazione urgente, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente non appena ricevuto l'ordine.

I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- il luogo di consegna della merce;
- la data e luogo d'ordine.

In mancanza di tali dati qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami della Ditta fornitrice.



I prodotti richiesti dovranno essere trasportati nel pieno rispetto delle norme igieniche, essere consegnati in qualsiasi condizione di tempo e di viabilità e la relativa consegna avverrà a cura, rischio e spese del fornitore.

Tutti i prodotti andranno consegnati al Magazzino della S.S. Economato. *Non sono riconosciute consegne in esubero rispetto agli ordini emessi e neppure consegne effettuate a titolo di anticipo sugli ordini successivi.*

#### **ART. 18 – VIZI ED IMPERFEZIONI**

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque il fornitore per eventuali vizi ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Ente sanitario committente di sottoporre a verifica, a proprie spese, la fornitura e sostituire i prodotti difettosi

#### **ART. 19 – SOSTITUZIONE DEL MATERIALE**

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'ASST committente potrà fornirsi direttamente dal successivo aggiudicatario di ogni singolo lotto o in via subordinata dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Allorchè il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l'ASST committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ed una nuova procedura di aggiudicazione.

#### **ART. 20 – OBBLIGHI E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il Fornitore aggiudicatario è ben consapevole di stipulare un contratto con un Ente Pubblico Sanitario e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilevi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura e servizi alla stessa correlati/il servizio, oggetto del presente DPC, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l'esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire la fornitura ed i servizi alla stessa connessi nei tempi e secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell'offerta presentata;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nell'importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura e relativi servizi a regola d'arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dall'ASST in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura e relativi servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;



- risarcire i danni causati nel corso dell'erogazione della fornitura e relativi servizi per le quali l'ASST è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente DPC e relativi allegati, necessaria all'esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura e i relativi servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente DPC e relativi allegati comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.

Il Fornitore aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l'ASST, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione della fornitura oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente DPC e relativi allegati, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti.

#### **ART. 21 - FATTURAZIONE RENDOCONTAZIONE E PAGAMENTI**

I corrispettivi dovuti per l'erogazione della fornitura e relativi servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto, degli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara.

Il Fornitore, pertanto, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, provvederà ad emettere fattura relativamente a quanto offerto per la fornitura in argomento, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate. Sulle stesse dovrà essere riportata l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

La fattura dovrà riportare l'importo dovuto per la fornitura in oggetto – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica, a seguito dell'emissione degli ordinativi di fornitura da parte della struttura competente.

L'Ente sanitario committente potrebbe avere necessità di richiedere ulteriore documentazione per particolari esigenze di servizio e di controllo.

\* \* \* \* \*

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 gg. (30 giorni per le verifiche da parte del DEC + 30 giorni per il pagamento, successivi al benestare del DEC) decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La fatturazione dovrà avvenire in modalità esclusivamente elettronica, secondo quanto previsto dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244 , dal D.L. n. 66/2014 e dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55, sulle seguenti coordinate (per quanto riguarda l'ASST Santi Paolo e Carlo):

Le stesse dovranno essere inoltrate al Servizio Economico Finanziario come di seguito riportato:

<b>Denominazione Ente</b>	<b>Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo</b>
Indirizzo	Via Antonio di Rudinì, 8 – 20142 Milano (MI)
Codice IPA	Asstspc
Codice Univoco Ufficio	UFXEKT
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale del Servizio di F.E.	09321970965
Partita IVA	09321970965

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13



agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

**CodiceTipo:** indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN,SSC,...);

**CodiceValore:** valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso di specie, trattandosi di dispositivi medici, nei suddetti campi vanno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>	'DMX', con X=[112] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1. per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2. per "Sistema o kit Assemblato" 0. nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 e dal successivo 23 dicembre 2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio del dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore zero

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi previsti dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa. L'imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014).

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze prospettate dall'Amministrazione Appaltante.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre i termini stabiliti, in relazione all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, sono concordati gli interessi per il ritardato pagamento in misura non superiore al tasso di riferimento applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento, oltre al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero ritardi nel pagamento l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione della fornitura.

In caso di inadempienza contributiva, rilevabile dal DURC, l'Amministrazione Aggiudicatrice trattiene e versa direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi l'importo corrispondente (art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016).

In ogni caso sull'importo progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale nei tempi e modi previsti dall'art. 30 comma 5-bis D.lgs. 50/2016.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

La S.C. Gestione Acquisti procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa



verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura e relativi servizi da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resterà, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del contraente.

La liquidazione delle fatture resterà, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'Azienda committente, in relazione al proprio specifico contratto, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative. L'Azienda committente si riserva, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento.

In caso di riscontrate irregolarità, le stesse procederanno secondo quanto per legge stabilito.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica dell'Appaltatore.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

#### **ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e del buon esito della fornitura e relativi servizi.

E' responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità comunitaria, governativa o municipale, nonché di danni che possano derivare all'A.S.S.T. e a terzi, dall'adempimento delle forniture e relativi servizi assunti con il presente appalto.

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon esito della fornitura ed annessi servizi e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

E' fatto divieto al fornitore, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione e d'incameramento della cauzione, ove prevista, di subappaltare in tutto o in parte la fornitura aggiudicatagli.

Non verranno autorizzate cessioni di contratti.

#### **ART. 23 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA IN APPALTO DA PARTE DEL CONTRAENTE**

In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, l'aggiudicataria s'impegna a garantire l'erogazione della fornitura nel rispetto dei termini, tempi, condizioni e modalità riportate nel presente DPC con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione e all'esecuzione dell'appalto, (esempio eventi atmosferici, scioperi ecc.). In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto i nominativi degli operatori sostituiti.

Qualora si verifichi un'arbitraria e non giustificata sospensione dei servizi richiesti nel presente DPC da parte del contraente e allorché la stessa dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 7 (sette) giorni, l'ASST potrà ritenere risolto il contratto ed incamerare l'importo del deposito cauzionale, nonché domandare al contraente inadempiente il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di sospensione/interruzione dei servizi da parte dell'aggiudicataria, l'ente sanitario appaltante avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore i relativi costi e le conseguenti spese, fatta salva ogni altra diversa ed ulteriore azione.

**ART. 24 - OBBLIGHI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi previdenziali e contributivi in capo al proprio personale dipendente. In caso di inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario si applica l'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi scaturenti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario applica nei confronti dei propri dipendenti, tutte le condizioni normative, assicurative e contributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi (nazionali e integrativi) di lavoro vigenti alla data di stipula del contratto. L'obbligo si estende anche in relazione a modifiche e/o avvicendamenti della CCNL.

L'Aggiudicatario inoltre, è tenuto ad applicare i contratti collettivi anche oltre la loro scadenza naturale, qualora questa sopraggiunga durante l'esecuzione del contratto, fino alla sostituzione del nuovo accordo.

**ART. 25 - CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALI**

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare tutte le obbligazioni illustrate nel presente Documento Patti e Condizioni, gli obblighi contrattuali previsti nell'offerta prodotta in sede di gara nonché a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia e dal Codice Civile in genere.

In caso di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi, a sua volta, l'interruzione della fornitura e dei relativi servizi ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Gestione Acquisti, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell'ente committente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione .

Si precisa che la lettera di diffida ad adempiere avverrà attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti, da inoltrarsi tramite PEC, da parte dell'Ente committente.

In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Azienda contraente, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste ai sensi dell' art. 113 bis D.lgs 50/2016.

In particolare, in caso di interruzione o di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>PENALITÀ'</b>
Mancato avvio della fornitura entro i termini fissati dell'ente committente, a seguito dell'aggiudicazione e relativo affidamento	nella misura dello 1% dell'importo complessivo di ciascun contratto per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto ai giorni previsti per l'avvio della fornitura
per forniture e relativi servizi eseguiti in ritardo (tra cui anche la consegna dello strumentario per l'utilizzo),	nella misura del 0,1 % per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare netto contrattuale
per forniture e relativi servizi non eseguiti o non idonei,	nella misura del 3% calcolata sull'ammontare netto contrattuale
Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati.	nella misura pari al 3% del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.
negligente o imprecisa esecuzione delle attività previste nel presente DPC rilevata dal direttore dell'esecuzione del contratto	€500,00 per ogni negligenza elevabile a € 1000 in caso di recidiva
Inadempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni sulla D.Lgs.n.81/08 (se del caso)	€1.000,00 in relazione alla singola infrazione riscontrata

L'applicazione delle penali di cui sopra, non pregiudica i diritti dell'ASST per le eventuali violazioni contrattuali verificatisi né, ovviamente, le responsabilità di legge della ditta aggiudicataria. E' fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'ASST Contraente una penale in misura compresa tra l'1% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da

determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'ASST verso la Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.

Parimenti, l'inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l'ASST dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento.

L'applicazione di tre penali di cui al precedente comma, autorizza l'ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell'ASST al risarcimento di ogni eventuale danno.

Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o provvedimento giudiziale.

\* \* \* \* \*

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica, presentate in sede di gara e parti del contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La messa in mora avverrà attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti, da inoltrarsi tramite PEC, da parte dell'Ente committente.

L'Azienda contraente provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
4. interruzione del servizio – per qualsiasi motivo;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento del servizio;
6. violazione da parte del Contraente, del Codice Etico approvato dall'ente committente e pubblicato sul sito aziendale e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
7. reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini prescritti nel presente DPC;
8. constatazione di tre casi di non conformità relativi alla medesima fornitura e /o medesimo servizio/prestazione;
9. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
10. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'ente committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto;

11. reiterate inadempienze contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penali per almeno 4 volte nel corso dell'anno solare;
12. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
13. subappalto totale o parziale non autorizzato;
14. cessione d'azienda;
15. cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, ovvero sottoposizione ad atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
16. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
17. per applicazione di penale/i di valore superiore al 10% dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis D.lgs 50/2016;
18. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
19. frode o grave negligenza da parte del Fornitore, in relazione agli obblighi stabiliti dal presente DPC e dal Contratto di fornitura;
20. sospensione arbitraria della fornitura e relativi servizi per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
21. mancata reintegrazione, entro il termine di 15 giorni, della cauzione eventualmente escussa;
22. sentenza di condanna per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione;
23. in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e dalla legge in generale.
24. rinuncia della ditta offerente.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché l'ente committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre ad incorrere, a titolo di penale, nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ente committente dovrà sopportare, per il rimanente periodo contrattuale, ivi compresi quelli conseguenti all'affidamento della fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente sanitario committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi degli artt. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all'art. 110, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali l'Ente sanitario appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.



Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora il Fornitore aggiudicatario resolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione committente tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dall'Amministrazione appaltante alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, "per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile".

\* \* \* \* \*

Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore contraente, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

L'eventuale tolleranza dimostrata da parte dall'Amministrazione committente con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'Ente appaltante avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

#### **ART. 27 - RECESSO UNILATERALE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

L'Amministrazione Aggiudicatrice può recedere in ogni tempo dall'affidamento ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al 10% di quelle non eseguite. L'esercizio di tale diritto è subordinato a un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi tramite PEC o posta Raccomandata, anche in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

Costituisce altresì facoltà di recesso l'eventuale modifica dell'assetto istituzionale dell'Amministrazione Aggiudicatrice in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti normativi sia di carattere nazionale o regionale.

Qualora il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell' art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti (ARIA Lombardia), comprendesse l'oggetto del presente appalto a condizioni più vantaggiose, ASST Santi Paolo e Carlo si riserva di recedere dal contratto stipulato con l'Aggiudicatario (D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv. in L. n. 135 del 7 agosto 2012, ai fini dell'attuazione delle "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini").

È facoltà dell'Aggiudicatario adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa presente su ARIA/Consip.



L'Amministrazione appaltante ha, altresì, il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento - indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso - senza preavviso e senza riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. per un diverso assetto organizzativo dell'Amministrazione committente che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi, il recesso unilaterale da parte dell'Ente appaltante verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 3 (tre) mesi.
- c. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'Amministrazione committente sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente DPC e relativi allegati. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che l'aggiudicatario intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto all'Azienda committente e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la ditta aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il Fornitore assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI e SUBAPPALTO**

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in nessun caso l'Aggiudicatario potrà cedere il contratto, a pena di nullità.

La cessione non autorizzata del contratto comporta la risoluzione di diritto del presente affidamento.

\* \* \* \* \*

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione dei crediti dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione.

È esclusa la possibilità di utilizzare la "procura all'incasso" prevista dal Codice Civile e che le cessioni dei crediti comunque devono essere autorizzate e deliberate dall'ASST.

La cessione dei crediti non autorizzata è causa di risoluzione del Contratto.

\* \* \* \* \*

Subappalto: Ai sensi di quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore ai limiti percentuali fissati dalla legge), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASST committente delle forniture subappaltate.





Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si precisa che ai sensi dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l'Ente richiedente le prestazioni ed emittente gli ordinativi di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario relativi subappaltatori.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'ASST committente copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A sensi di quanto previsto all' art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il sub appaltatore è una piccola o media impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

Diversamente l'ASST appaltante provvederà al pagamento in favore dell'aggiudicatario del corrispettivo da questi dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda committente può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, come precisato all'art.21 del presente Capitolato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (comma 19, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata (comma 20, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

## ART. 29 - VICENDE INERENTI L'AGGIUDICATARIO

**Società individuale:** In caso di decesso del titolare di società individuale, è facoltà della Stazione Appaltante scegliere tra la continuazione del rapporto nei confronti degli eredi ed aventi causa o il recesso dal contratto.

È onere degli eredi far pervenire la documentazione idonea per regolare l'eventuale avvicendamento nel contratto.

**Fallimento:** In caso di fallimento dell'Aggiudicatario il contratto è da intendersi risolto a decorrere dalla deposito della sentenza dichiarativa di fallimento. In caso di fallimento del mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 48 comma 17 e comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Rimangono salvi eventuali tutti i diritti verso la massa fallimentare, con privilegio sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

**Liquidazione:** è facoltà dell'Amministrazione Aggiudicatrice chiedere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale operatore economico concorrente subentrante.

**ART. 30 - MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE (CODICE ETICO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITA')**

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale di ASST Santi Paolo e Carlo e pubblicato nel sito web aziendale istituzionale ed uniforma la propria condotta alle disposizioni in esso contenute. L'Aggiudicatario si uniforma altresì al Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 30 gennaio 2014 n. X-1299. Si applicano le disposizioni in materia di anticorruzione previste dalla L. 190/2012, ivi comprese modifiche e/o integrazioni che dovessero successivamente intervenire.

La partecipazione alla gara è subordinata alla accettazione del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con DGR del 30 gennaio 2014 n. X/1299 e del Codice Etico Aziendale. Gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura di affidamento con la sottoscrizione della presente richiesta di offerta dichiarano di aver preso visione del Codice Etico e del Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito aziendale ([https://www.asstsantipaolocarlo.it/web/guest/contenuto-web/-/asset\\_publisher/Q47FrkrNjNTu/content/codice-etico-e-dicomportamento](https://www.asstsantipaolocarlo.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/Q47FrkrNjNTu/content/codice-etico-e-dicomportamento) e <https://www.asst-santipaolocarlo.it/web/guest/piano-triennale-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>) e di accettarne i contenuti, impegnandosi altresì ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso contenuti. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

**ART. 31 - FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente quello di Milano.

Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.

**ART. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, l'Amministrazione Aggiudicatrice, quale titolare del trattamento dei dati forniti in relazione alla partecipazione alla procedura, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei concorrenti. Tali dati verranno trattati con sistemi manuali, informatici e telematici idonei e comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Salvo diversa disposizione, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario, non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale che cura il procedimento di gara, o a quello appartenente ad altri uffici che svolgono attività attinenti;
- b) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 53 e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.

Al concorrente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

**ART. 33 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.lgs. 50/2016 e sm.i. e alle norme nazionali e regionali che regolano la materia oltre che al Codice Civile.

**ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI**

Ogni spesa riguardante la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico di ciascun Ente contraente, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

Allegati:

- All.to 1\_Istanza di partecipazione
- All.to 2\_DGUE
- All.to 3\_Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA



- All.to 4\_Patto d'Integrità
- All.to 5\_Informativa Privacy
- All.to 6\_Dichiarazione di conformità all'originale
- All.to 7\_Schema di offerta economica
- All.to 8\_Responsabile della commessa-fornitore
- All.to A\_Modalità tecniche utilizzo Sintel
- All.to E\_Clausola T&T
- All.to Ebis\_DGR XI\_6605\_2022
- All.to Eter\_Scheda T&T subcontracto

**IL RUP E DIRETTORE DEL S.C. GESTIONE ACQUISTI**

(Dott. Paolo Pelliccia).

*Atto firmato digitalmente*

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma): riportata nelle dichiarazioni di cui all'allegato 1 a DPC.*

*Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 1,2,4,.8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 3 e 34.*

*Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma): riportata nelle dichiarazioni di cui all'allegato 1 al DPC.*